

BGer 4A 183/2022 vom 16. April 2024

Bundesgericht, 2024-04-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_183_2022

FR: TF 4A 183/2022 du 16 avril 2024

IT: TF 4A 183/2022 del 16 aprile 2024

Regeste

contratto di assicurazione, | Diritto contrattuale

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 LTF lett. b LTF). Sotto questo profilo il ricorso è ricevibile.

E. 2

Giusta l' art. 99 cpv. 1 LTF possono essere adottati nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. I documenti concernenti la procedura incoata in Italia e prodotti il 25 gennaio 2023, il 19 febbraio 2024 e l'8 aprile 2024 dal ricorrente a dimostrazione della sua versione sulla dinamica dell'incidente sono posteriori alla sentenza impugnata. Essi sono quindi dei veri nova che non possono essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio (DTF 150 III 89 consid. 3.1; 142 V 590 consid. 7.2; 139 III 120 consid. 3.1.2).

E. 3

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 I 104 consid. 1.5). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie diversa da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la

portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3).

E. 4

Giusta l' art. 316 cpv. 3 CPC l'autorità giudiziaria superiore può procedere all'assunzione di prove: può ordinare che le prove assunte in prima istanza lo siano di nuovo davanti a lei, assumere prove rifiutate dal Giudice di prima istanza o assumere nuove prove. Tale norma non conferisce all'insorgente il diritto alla riapertura della procedura probatoria e la Corte cantonale può segnatamente rifiutare l'assunzione di una prova in virtù di un suo apprezzamento anticipato, se ritiene che essa non può apportare la prova desiderata o ha raggiunto la convinzione che questa non può portarla a modificare la sua opinione acquisita sulla base delle prove già agli atti (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1 e 4.3.2). In virtù dell' art. 229 cpv. 1 lett. a LTF nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente adottati e sono sorti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l'ultima udienza di istruzione della causa. Per quanto concerne la tempistica la dottrina dominante ritiene che la reazione della parte istante debba essere rapida e la giurisprudenza di questo Tribunale, che si orienta a un termine per l'adduzione di nuovi fatti e mezzi di prova oscillante fra una e due settimane, ha stabilito che esso, in ogni caso, non può essere fissato senza considerare le circostanze concrete, in particolare la complessità dei fatti (v. sentenza 4A_70/2021 del 15 luglio 2021 consid. 4.2, con riferimenti). Trattandosi di una decisione di apprezzamento il Tribunale federale interviene unicamente se la decisione impugnata si distanzia senza motivo dalle regole sviluppate da dottrina e giurisprudenza o ometta di tenere conto di tutti gli elementi pertinenti rispettivamente ne consideri di quelli senza pertinenza. Esso sanziona inoltre le decisioni manifestamente inique o ingiuste nel risultato (DTF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2).

E. 4.1

Con riferimento all'assunzione del referto di consulenza tecnica in infortunistica stradale, ordinato dal giudice italiano presso cui era pendente la causa contro il conducente del trattore e la sua assicurazione responsabilità civile, la Corte cantonale non ha ritenuto - come già il Pretore - adempiuto il requisito dell'immediatezza di cui all' art. 229 CPC perché, sebbene sia stato depositato in cancelleria solo il 12 giugno 2020, il referto italiano, datato 26 maggio 2020, era già stato trasmesso alle parti per osservazioni. Essa ha aggiunto che la decisione di primo grado era corretta, poiché l'attore era in malafede per avere atteso l'esito a lui positivo del referto che era stato allestito in una procedura civile in cui la qui convenuta non era parte e non aveva quindi potuto esprimersi. Per quanto riguarda invece le prove proposte unicamente in appello (comunicazione del Ministero pubblico della chiusura dell'istruzione e decreto di abbandono riguardante la procedura penale contro l'assicurato) la Corte cantonale ha indicato che il Procuratore pubblico si era limitato a rilevare l'assenza di sufficienti indizi per ammettere il reato di truffa e che in ogni caso un decreto di abbandono non vincola il giudice civile.

E. 4.2

Il ricorrente afferma che l'istanza di assunzione di nuove prove presentata in Pretura era invece tempestiva, essendo stata inoltrata 5 giorni dopo la data in cui il referto italiano era

divenuto definitivo. Sostiene che quest'ultimo avrebbe permesso al perito giudiziario svizzero di confrontarsi con gli accertamenti ivi contenuti e rispondere a ulteriori quesiti. Nega di essere stato in malafede e ritiene che la mancata assunzione della prova proposta avrebbe violato il suo diritto di essere sentito.

E. 4.3

In concreto il ricorrente non sostiene di aver rispettato il termine di 10-14 giorni, ritenuto determinante dalla Corte cantonale, dal momento in cui ha avuto conoscenza del referto italiano per osservazioni né contesta la pertinenza di quel termine. Egli pare invece ritenere che esso cominci unicamente a decorrere dal momento in cui il referto è divenuto definitivo. A torto. Infatti già la relazione trasmessa per osservazioni avrebbe permesso, come desiderato dall'assicurato, al perito giudiziario di confrontarsi con le constatazioni del collega italiano, ricordato che il referto di quest'ultimo non poteva avere valenza di perizia giudiziaria nel senso dell'art. 183 segg. CPC nella procedura svizzera. Del resto, questo Tribunale ha già stabilito che, nel caso in cui il novum sia costituito da una sentenza, il termine in discussione non inizia a decorrere dalla crescita in giudicato di quest'ultima (sentenza 4A_70/2021 del 15 luglio 2021 consid. 4.3, con rinvii). Ne segue che la Corte cantonale non ha violato il diritto federale, negando l'adempimento del requisito dell'immediatezza per la produzione del referto italiano, ciò che esclude una violazione sia del diritto di essere sentito sia del diritto alla prova del ricorrente, atteso che entrambi richiedono una presentazione tempestiva delle prove di cui viene chiesta l'assunzione (DTF 143 III 297 consid. 9.3.2; 143 III 65 consid. 3.2). In queste circostanze non occorre esaminare se anche il rimprovero di malafede sia giustificato. Il ricorrente non contesta invece le considerazioni della sentenza impugnata con cui la Corte cantonale ha rifiutato l'assunzione dei documenti scaturiti dalla procedura penale. Ne segue che questa sentenza considera unicamente le censure dirette contro le prove che sono già state ammesse nella procedura cantonale.

E. 5

L'obbligo di allegare e provare il caso di assicurazione è a carico di colui che fa valere una pretesa nei confronti dell'assicuratore. Tale prova è spesso connessa a delle difficoltà e se sussiste uno stato di necessità probatorio, come accade ad esempio regolarmente nell'ambito di un'assicurazione contro i furti, l'assicurato beneficia di un alleggerimento del grado della prova e deve dimostrare la realizzazione dell'evento assicurato unicamente con verosimiglianza preponderante (DTF 148 III 105 consid. 3.3.1; 130 III 321 consid. 3.2). Se l'assicuratore riesce, nell'ambito della controprova, a suscitare notevoli dubbi concernenti l'esposizione dei fatti dell'assicurato, la prova principale di quest'ultimo è fallita (DTF 130 III 321 consid. 3.4; sentenze 4A_76/2020 del 9 giugno 2020 consid. 3.2, con rinvii; 4A_327/2018 del 23 maggio 2019 consid. 3.1).

E. 5.1

La Corte cantonale ha ritenuto che la versione dell'attore concernente la dinamica dell'incidente non era preponderantemente verosimile in ragione di una serie di circostanze emergenti segnatamente dalla perizia giudiziaria e dai punti rimasti oscuri nel racconto dell'assicurato, che suscitano notevoli dubbi sulla versione da lui fornita. Riferendosi alle risultanze della perizia giudiziaria, la Corte cantonale ha rimproverato all'attore di essersi limitato a proporre una sua "libera, personale e soggettiva interpretazione delle sue conclusioni", mentre il Pretore aveva rettammente considerato che il referto aveva

evidenziato manifeste contraddizioni con le dichiarazioni dell'attore riferite alla velocità a cui circolava al momento della collisione. Osserva che dalla perizia risulta che l'auto era verosimilmente ferma o sul punto di fermarsi, mentre l'attore aveva dichiarato alla convenuta di viaggiare a 45 km/h al momento dell'impatto e aveva allegato solo con le conclusioni - e quindi tardivamente - di avere frenato. Per quanto concerne la presenza dell'attore nel suo veicolo rileva, sempre basandosi sulla perizia, che appare poco plausibile che nei stimati due secondi intercorsi dal momento in cui il trattore era visibile e l'impatto, il conducente dell'auto sia riuscito a fermare il veicolo frenando e abbia - come ha preteso - potuto rannicchiarsi sul sedile del passeggero. Ha anche ritenuto inverosimile - come già il Pretore, le cui considerazioni sono state reputate contestate in modo carente - che l'assicurato non abbia riportato lesioni visibili dalla collisione che ha provocato un danno totale al veicolo, la rottura dei finestrini e il blocco repentino della cintura di sicurezza, i certificati medici agli atti descrivendo solo una lieve sintomatologia. Il perito aveva inoltre indicato che la posizione finale dell'automobile non corrispondeva alla traiettoria naturale per affrontare il tornante in salita. In queste circostanze, indica la Corte cantonale, il Pretore non aveva violato il diritto federale per non essersi fondato sulla deposizione del conducente del trattore, che era rimasto silente su diversi aspetti concernenti la dinamica dell'incidente e aveva sottaciuto di essere stato convenuto giudizialmente in Italia, segnatamente perché essa da sola era inidonea a sovvertire le risultanze peritali.

E. 5.2

Il ricorrente lamenta che la Corte cantonale ha arbitrariamente escluso, come già il Pretore, la deposizione del conducente del trattore, unico testimone dell'incidente e semmai interessato a narrare una dinamica che lo esonerava da ogni responsabilità. Afferma che la perizia sarebbe invece unicamente fondata su ipotesi teoriche, che non arrivano al grado della verosimiglianza preponderante. Sostiene inoltre che non vi sarebbero punti oscuri nella sua esposizione, poiché l'opponente avrebbe dovuto provare, senza riuscirvi, l'assenza di residui di polvere degli airbag sui suoi abiti, la necessità di dover percorrere una strada diversa per raggiungere Varese e l'impossibilità per il conducente del trattore di spostare quest'ultimo (nonostante i freni asseritamente difettosi) e di tagliare la cintura di sicurezza della Ferrari per farlo uscire dalla vettura. I certificati medici agli atti attesterebbero inoltre una sintomatologia compatibile con l'incidente.

E. 5.3

Nella fattispecie non si misconosce che la testimonianza del conducente del trattore depone a favore dell'esistenza di un caso di assicurazione come illustrato nel ricorso. Ciò non è però decisivo ai fini del presente giudizio, atteso che la Corte cantonale non è incorsa nell'arbitrio ritenendo che con la perizia giudiziaria sono stati suscitati notevoli dubbi sull'esistenza di un sinistro come quello confermato dal menzionato teste. Il ricorrente, che peraltro ignora i rimproveri mossigli dalla Corte cantonale per quanto concerne la carente motivazione del suo appello, sostiene invero che la perizia giudiziaria sia stata apprezzata in modo arbitrario: egli si limita tuttavia a fornire una propria valutazione della stessa, completata con delle personali deduzioni segnatamente per quanto riguarda il funzionamento delle cinture di sicurezza, del tutto inidonea a dimostrare l'asserito arbitrio. Altrettanto appellatoria risulta l'argomentazione ricorsuale attinente alle conseguenze che l'incidente ha e avrebbe dovuto avere sul corpo dell'assicurato. In queste circostanze non soccorre il ricorrente nemmeno affermare che l'opponente avrebbe fallito il proprio onere probatorio riguardo ai punti oscuri della dinamica dell'incidente, atteso che spettava

piuttosto all'assicurato medesimo dimostrare tali fatti nell'ambito della prova del preteso caso di assicurazione. Essendo la prova principale dell'assicurato fallita, non occorre esaminare le censure dirette contro le considerazioni - aggiuntive - della Corte cantonale concernenti l'elevata sinistrosità dell'attore, che questi afferma di non aver celato, né le sue considerazioni sugli svantaggi finanziari subiti dal sinistro.

E. 6

Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella misura in cui risulta ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.